

BVGer D-6765/2019 vom 17. Januar 2020

Bundesverwaltungsgericht, 2020-01-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-6765_2019

FR: TAF D-6765/2019 du 17 janvier 2020

IT: TAF D-6765/2019 del 17 gennaio 2020

Regeste

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)

Erwägungen

E. 1.1

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.

E. 1.2

Il ricorso per quanto rivolto contro il dispositivo della decisione dell'11 dicembre 2019 della SEM, adempie ai requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA). Inoltre, il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto risulta legittimato ad aggravarsi contro di essa.

E. 1.3

Risulta invece inammissibile la conclusione ricorsuale tendente alla rettifica delle generalità del ricorrente (il suo nome e cognome) nel sistema d'informazione SIMIC (cfr. cifra 2 delle conclusioni nel gravame), con l'argomentazione che le medesime verranno indicate erroneamente dalle autorità competenti nei suoi nuovi documenti d'identità (cfr. p.to I, pag. 5 del ricorso), in quanto esula dall'oggetto impugnato. Invero, non essendoci segnatamente nel dispositivo della decisione avversata alcun riferimento a tale punto posto in questione, il Tribunale, non è funzionalmente competente per dirimere quest'ultimo, in mancanza di una decisione in merito da parte dell'istanza inferiore (cfr. Thomas Flückiger, in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 14 segg., pag. 134 segg. ad art. 7 PA).

E. 2

Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

E. 3

Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106

cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi adottati (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 4.1

Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo il ricorrente stato posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione dell'11 dicembre 2019, e non avendo lo stesso censurato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere in limine la questione inerente l'età anagrafica, e principalmente la questione riguardante il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo ad esclusione di quella relativa all'allontanamento e l'esecuzione del medesimo provvedimento.

E. 4.2

In tale contesto, si ricorda che, qualora la questione della minore età dell'interessato sia contestata, si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo lo stesso determinante a livello procedurale, in quanto se ne è provata la verosimiglianza, occorrerà retrocedere gli atti all'autorità inferiore e riprendere la procedura in circostanze idonee all'età del richiedente l'asilo (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 2004 n. 30 consid. 6.4.5), in quanto la qualità di minore non accompagnato, impone alla SEM il rispetto di alcune esigenze procedurali nell'ambito della trattazione della domanda d'asilo, in particolare al momento dello svolgimento dell'audizione sui motivi, esaminate già nella DTAF 2014/30 (cfr. in merito anche sentenze del Tribunale D-4824/2019 del 27 settembre 2019 consid. 6 e E-2680/2019 del 19 luglio 2019 consid. 6).

E. 5.1

Nella presente disamina, l'autorità inferiore non ha creduto alla pretesa minore età dell'insorgente. Secondo quanto presente nella decisione querelata, le dichiarazioni rese in occasione della sua prima audizione, renderebbero inverosimile la stessa, in quanto a tratti illogiche, incongruenti ed indistinte in merito alla sua scolarizzazione, la sua rete familiare, ed il suo soggiorno in M._____. In particolare, egli avrebbe frequentato la scuola per più di nove anni, di conseguenza il fatto che egli asserisca di non sapere fare di conto poiché non riuscirebbe a determinare l'età del fratello, nato nel (...) da sue stesse asserzioni, non sarebbe credibile. Riguardo i quesiti posti circa la sua rete familiare, egli avrebbe dichiarato di non sapere da quando sua madre si troverebbe in N._____, né quando i suoi genitori avrebbero divorziato, né quanti anni egli od il fratello avrebbero avuto al momento del divorzio degli stessi, o ancora quanti anni abbia sua madre, malgrado intrattenga con la medesima dei contatti frequenti. Sembrerebbe inoltre perlomeno strano che durante il suo soggiorno in M._____, di cui oltre due mesi trascorsi in ospedale, non abbia mai dovuto fornire la sua data di nascita, unicamente limitandosi ad indicare il suo nome ed il suo cognome. Non avrebbe altresì fornito alcun documento d'identità, né giustificato in modo credibile la loro mancata presentazione, nonostante egli abbia dichiarato di aver viaggiato in aereo all'interno del territorio somalo. Le due copie dei certificati di nascita da lui prodotti, in quanto copie, non avvalorerebbero la sua presunta minore età e per di più conterrebbero degli indizi tali da ritenerli dei falsi. In particolare, il nome del luogo di rilascio differirebbe da un certificato all'altro, così come discrepante sarebbe il nome della madre presente negli stessi. Per quanto concerne invece il certificato

di nascita originale datato (...) ottobre 2019, a causa della mancanza di materiale comparativo, non sarebbe stato possibile esprimersi sull'autenticità del documento. Sarebbe tuttavia alquanto improbabile che egli abbia potuto procurarsi, in un lasso di tempo così breve, un certificato di nascita autentico, data la situazione di violenza generalizzata e di assenza di strutture statali nella quale verserebbe il suo Paese d'origine. Tale certificato sarebbe pertanto pure un falso. Altresì, tutti e tre i certificati di nascita sarebbero sprovvisti di una fotografia, e pertanto non sarebbe possibile determinare se l'identità indicata sugli stessi, sia davvero quella dell'interessato. Inoltre egli avrebbe fornito delle dichiarazioni vaghe e contraddittorie in sede di prima audizione in merito all'esistenza di tali certificati che contribuirebbero a metterne in dubbio la validità. Infine, quale ulteriore esame, la SEM avrebbe svolto la perizia medico-legale che avrebbe escluso l'età di (...) anni, (...) mesi e (...) giorni da lui dichiarata, ponendo la sua età probabile tra i 20 ed i 29 anni e l'età minima a 20,35 anni. Quanto espresso dal richiedente nel parere al progetto di decisione in merito non sarebbe plausibile. Invero sarebbe notorio che delle condizioni avverse di vita, in particolare lo stato di malnutrizione, rallenterebbero lo sviluppo corporeo, e di certo non lo accelererebbero. A fronte di tali considerazioni, l'autorità inferiore ha pertanto ritenuto maggiormente il richiedente l'asilo e modificato la sua data al (...).

E. 5.2

Nel proprio gravame l'insorgente avversa la valutazione dell'autorità inferiore. In primo luogo, egli avrebbe da subito dichiarato di essere nato il (...) e di avere quindi (...) anni. A supporto delle stesse, dichiarazioni, in corso di procedura, l'interessato avrebbe prodotto tre certificati di nascita, di cui uno originale. Circa i risultati peritali, accolti dal medesimo con stupore, gli stessi sarebbero spiegabili con le condizioni avverse avute nella sua vita, segnatamente i maltrattamenti e le condizioni di vita estremamente disagiate, nonché dallo stato di malnutrizione, che tra l'altro la perizia avrebbe evidenziato. In presenza inoltre di un certificato di nascita originale, del quale non sarebbe stata attestata in modo conclusivo la sua falsità, occorrerebbe riferirsi alle generalità ivi indicate. Circa le contestazioni della SEM riguardo il suo percorso scolastico, l'interessato sottolinea come la dovizia di particolari da lui presentati dimostrerebbe, al contrario di quanto sostenuto dall'autorità inferiore, che egli avesse ben chiare le tappe della sua scolarizzazione e che le stesse fossero congruenti con l'età anagrafica dichiarata. Il ricorrente nega inoltre con fermezza di aver dichiarato di non saper fare di conto, ascrivendo la stessa asserzione ad una scarsa comprensione reciproca con l'interprete della SEM, il quale avrebbe già riscontrato delle difficoltà nel traslitterare il suo nome. Tali difficoltà sarebbero già state sottolineate più volte dal richiedente nell'ambito dell'audizione sui motivi. Per quanto attiene invece il fatto che egli non si ricordasse esattamente a quale età il padre sarebbe deceduto, egli sostiene che nel suo Paese d'origine il calcolo dell'età non sarebbe così importante come alle nostre latitudini e che pertanto non si ricorderebbero la data dei familiari, anche se consanguinei. Anche circa il suo non ricordare quando la madre avrebbe abbandonato la famiglia e si sarebbe trasferita in N. _____, sarebbe plausibile, in quanto egli sarebbe stato all'epoca molto piccolo, e questo sebbene egli sia ora sporadicamente in contatto con la medesima. Circa il certificato di nascita originale, l'insorgente contesta che sia il luogo di emissione che il nome della madre sarebbero incongruenti e proverebbero la falsità dei documenti, in quanto sarebbero stati soltanto traslitterati in modo diverso, come d'altronde accaduto per le generalità del ricorrente in corso di procedura. Infine, in merito all'asserita impossibilità per il richiedente di procurarsi un certificato in breve tempo in patria, non sarebbe stato pienamente garantito il diritto di essere sentito del medesimo, in quanto tale circostanza

sarebbe stata sollevata dall'autorità inferiore soltanto in sede di decisione, e pertanto egli non avrebbe avuto la possibilità di spiegare in quali evenienze il certificato sarebbe stato emesso. Non vi sarebbe pertanto alcun motivo di non ritenere il certificato di nascita presentato come vero.

E. 6.1

Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Il principio inquisitorio non è tuttavia illimitato, in particolare visto il nesso con l'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. anche Christoph Auer/Anja Martina Binder, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2a ed. 2019, ad art. 12 PA, n. 9).

E. 6.2

Qualora un fatto rimanga non comprovato nonostante un accertamento completo dei fatti, occorre di norma fare riferimento alle regole sulla ripartizione dell'onere della prova derivanti dall'applicazione analogica dell'art. 8 CC. Le stesse hanno infatti portata allorquando le misure istruttorie necessarie non abbiano permesso di chiarire determinati aspetti. Su tali presupposti, la parte che intende prevalersi di una circostanza è tenuta a sopportare le conseguenze della mancata prova al riguardo o, in caso di grado ridotto, dell'assenza di verosimiglianza (cfr. sentenza del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.3 con riferimenti citati).

E. 6.3

Per quanto concerne la minore età, è al richiedente asilo che incombe l'onere della prova al riguardo (cfr. GICRA 2004 n. 30 consid. 5.1 pag. 208, 2001 n. 22 consid. 3 pag. 180 seg., 2000 n. 19 consid. 8b pag. 188; sentenza del Tribunale D-3567/2019 consid. 5.4 con ulteriori riferimenti). In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto (cfr. supra consid. 6.1), se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato l'abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo pertanto considerato maggiorenne (cfr. GICRA 2001 n. 23 consid. 6c pag. 187, sentenza del Tribunale D-3567/2019 consid. 5.4 con ulteriori riferimenti).

E. 6.4

Salvo casi particolari, qualora vi siano dubbi in proposito alla minore età del richiedente l'asilo, la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale (cfr. DTAF 2011/23 consid. 5, DTAF 2009/54 consid. 4.1, GICRA 2004 n. 30 consid. 5.3 pag. 109, sentenze del Tribunale D-3567/2019 precitata consid. 5.5, E-5386/2019 del 31 ottobre 2019 consid. 4.3.1, D-4824/2019 del 27 settembre 2019 consid. 8.1). Per giungere ad una determinazione al riguardo, l'autorità si basa sui documenti d'identità autentici depositati agli atti così come sui risultati delle audizioni in relazione al contesto personale dell'interessato nel paese d'origine, alla sua cerchia familiare ed al suo iter scolastico (cfr. sentenze del Tribunale D-3567/2019 consid. 5.5, E-5386/2019 consid. 4.3.1, D-4824/2019 consid. 8.1, D-858/2019 del 26 febbraio 2019). Se necessario ordina una perizia medica volta alla determinazione dell'età (cfr. art. 17 cpv. 3bis in relazione con l'art. 26 cpv. 2 LAsi; DTAF 2018 VI/3 consid.

4.2.2; sentenze del Tribunale D-3567/2019 consid. 5.5 e D-4824/2019 consid. 8.1 con ulteriori riferimenti citati). Una volta esperita l'istruttoria, la Segreteria di Stato procede ad un apprezzamento globale degli elementi in presenza in ossequio ai principi sopra edotti (cfr. supra consid. 6.1-6.3 e riferimenti citati).

E. 6.5

I metodi applicati in Svizzera per la determinazione medica dell'età forniscono, a seconda del risultato, indizi da ponderare in modo diverso per stabilire se una persona è maggiorenne. Gli accertamenti fondati sull'approccio a tre pilastri prevedono, di norma, un esame clinico ed una radiografia della mano seguiti da una tomografia (TAC) sterno-clavicolare e da un esame dello sviluppo dentale. L'esame clinico e la radiografia della mano non permettono di determinare in modo attendibile se una persona abbia raggiunto o meno la maggiore età. La radiografia della mano viene però tutt'ora regolarmente utilizzata per stabilire se è necessario procedere con la tomografia sterno-clavicolare e con l'analisi dello sviluppo dentale. La consultazione clinica permette invece, congiuntamente ad un'anamnesi dell'interessato, di riscontrare eventuali anomalie nello sviluppo corporeo influenti sulla stima dell'età. La TAC sterno-clavicolare e l'esame dello sviluppo dentale, possono invece, a seconda del risultato, condurre ad indizi più o meno concreti sulla maggiore età del richiedente l'asilo. Qualora entrambe le investigazioni indichino un'età minima superiore a 18 anni, v'è da ritenere un indizio molto forte di maggiore età. Se da uno solo degli esami in parola risulti un'età minima superiore a 18 anni, ma i rispettivi intervalli tra età minima e massima si attestino su valori equivalenti, la maggiore età permane altamente probabile. La stessa risulta invece solo debolmente probabile se, con una sola età minima superiore a 18 anni, non vi è sovrapposizione tra gli intervalli, pur in presenza di una spiegazione medica plausibile giustificante la diversa scala di valori. Vi sono poi ulteriori casistiche nelle quali le risultanze della tomografia sterno-clavicolare e dell'esame dello sviluppo dentale apportano solo indizi molto deboli rispettivamente nessun indizio di maggiore età. Ad ogni modo, quanto più gli accertamenti medici costituiscono un indizio a favore della maggiore età, tanto meno sarà necessario procedere ad un apprezzamento generale delle prove (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2 con riferimenti citati; a titolo esemplificativo cfr. anche sentenze del Tribunale D-3567/2019 consid. 5.6 e D-4824/2019 consid. 8.2).

E. 6.6

La valutazione dei referti medici precitati, da parte delle autorità preposte, si effettua in applicazione delle norme processuali usuali (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.3). L'elemento determinante per giudicare del valore probatorio di un mezzo di prova non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione come rapporto o come perizia (cfr. GICRA 2002 n. 18 consid. 4aa). Gli accertamenti medici volti a determinare l'età rientrano nelle informazioni scritte ai sensi dell'art. 49 della Legge di procedura civile federale (PCF; RS 273), applicabile su rimando dell'art. 19 PA. Tali referti soggiacciono al libero apprezzamento delle prove (art. 40 PCF e art. 19 PA). Tuttavia, dal momento che i riscontri in essi contenuti sono resi da una persona con conoscenze specifiche, ci si può scostare dagli stessi solo in presenza di indizi concreti atti a metterne in dubbio l'affidabilità (cfr. per maggiori sviluppi GICRA 2004 n. 31 consid. 5-6; DTF 122 V 157).

E. 7.1

Ora, nel caso di specie, sia la tomografia delle articolazioni sterno-clavicolarie che l'esame odontostomatologico hanno indicato un'età minima ben superiore ai 18 anni. Già solo per queste ragioni, v'è da annoverare un indizio molto importante di maggiore età per l'interessato. Inoltre, in una tale casistica, il fatto che gli intervalli tra età minima e massima risultanti dai due esami non siano equivalenti è privo di reale portata, dal momento che una tale circostanza risulta determinante unicamente in presenza di valori minimi discordanti. Dal canto loro, gli esiti dell'esame osseo della mano non hanno alcun valore scientifico oltre a quello orientativo. Pertanto, il fatto che tale accertamento preliminare abbia rilevato un'età minima inferiore ai 18 anni d'età - in casu di 16,1 anni - non risulta decisivo. Del resto, quest'ultima risultanza nemmeno permette di constatare un vizio procedurale intrinseco alla perizia medesima. Si deve infatti partire dall'assunto che i medici chiamati a redigere un rapporto sull'età, essendo persone con conoscenze specifiche, dispongano di un certo margine di manovra nell'esperimento degli accertamenti, essendo liberi di valutare indipendentemente a quali degli esami disponibili fare capo. Altresì, dagli atti non traspare che le esigenze formali minime prescritte dalla giurisprudenza non siano nella fattispecie state rispettate. Il rapporto non è infatti contraddittorio e si riferisce direttamente alla persona dell'insorgente. Lo stesso è ben motivato e tiene in debita considerazione l'anamnesi dell'interessato. Visti i risultati in parola, vi è dunque solo un ridotto margine di apprezzamento delle ulteriori prove versate agli atti, essendo l'esito degli accertamenti medici, che attestano l'età dell'interessato inequivocabilmente oltre i 18 anni, in concreto particolarmente concludente (cfr. supra consid. 6.5 in fine, cfr. anche a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale D-3567/2019 consid. 6.1).

E. 7.2

L'insorgente, dal canto suo, non ha depositato alcun documento di legittimazione o d'identità ai sensi dell'art. 1a lett. c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311), il quale prescrive che in detta categoria di mezzi di prova rientrino i documenti ufficiali con fotografia rilasciati per comprovare l'identità del titolare. Egli ha prodotto tuttavia due copie di certificati di nascita emessi il (...), nonché un certificato di nascita originale datato (...) ottobre 2019, quest'ultimo documento di cui la SEM non è riuscita a determinare l'effettiva autenticità. Sennonché, resta il fatto che, in assenza di una fotografia presente sui medesimi, essi non possono essere ricondotti con certezza alla persona del richiedente asilo. Inoltre, come rettamente osservato dall'autorità inferiore nella decisione avversata, i due documenti datati (...), risultano essere delle mere copie, quindi passibili di facili manipolazioni e falsificazioni, nonché contengono delle discrepanze importanti dall'uno all'altro sia dal profilo contenutistico che grafico. Invero, in un certificato di nascita viene indicato quale nome della madre "O. _____", mentre che nell'altro "P. _____", oltretutto il nome dello stesso organo che avrebbe rilasciato il documento e del luogo di nascita d'un canto è citato quale "Q. _____" e nell'altro invece come "B. _____". Quanto risulta però maggiormente sorprendente, è che la stessa autorità ([...] B. _____; cfr. il timbro apposto su entrambi i documenti), in medesima data e sottoscritti dalla stessa persona - tra l'altro le firme paiono essere originali, quindi apposte solo in un secondo tempo sulle copie dei due documenti (cfr. i due documenti presenti agli atti nell'incarto N [...]) - abbia emesso due certificati completamente differenti dal profilo della grafica. Invero se uno dei documenti presenta un formato verticale con un bordo stellato, l'altro invece ha un formato orizzontale bordato da soli dentellati. Viste tali evenienze, non può essere seguita la tesi del ricorrente circa una diversa traslitterazione dei medesimi documenti, per spiegare le stesse. Per quanto attiene invece il certificato di

nascita del (...) ottobre 2019, oltrech  non contenere alcuna fotografia attestante che la persona effettivamente presente sul documento sia effettivamente il richiedente l'asilo, lo stesso   stato emesso soltanto in data (...) ottobre 2019, quindi ben quasi (...) anni dopo le generalit  che intenderebbe attestare, nonch  in una data successiva alla prima audizione sostenuta dal ricorrente, ove in proposito ha rilasciato delle allegazioni contraddittorie. Se dapprima egli avrebbe infatti asserito di disporre di un certificato di nascita presso il suo domicilio a B. _____ (cfr. verbale 1, p.to 1.06, pag. 3), in seguito ha riferito di non avere mai visto alcun documento, rispettivamente alla domanda se avesse visto il suo certificato di nascita, ha affermato che egli sarebbe stato registrato con la data di nascita indicata a scuola, ma di non disporre di alcun documento scolastico, n  di poterla dimostrare tramite un documento (cfr. verbale 1, p.to 1.06, pag. 3 e p.to 4.04, pag. 8). Inoltre appare perlomeno dubbio che la madre, la quale si sarebbe trovata all'epoca in N. _____, essendo espatriata dalla R. _____ quando lui era piccolo (cfr. verbale 1, p.to 3.03, pag. 7), sia nuovamente rientrata nel precitato Paese per farsi rilasciare il documento in parola. A differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, egli si   potuto esprimere ampiamente nel corso della procedura dinnanzi alla prima istanza in merito all'emissione dello stesso documento, avendo d'un lato riferito che sarebbe stata sua madre a presentarsi nell'ufficio di S. _____ competente ed a trasmettergli lo stesso (cfr. verbale 2, D4, pag. 2), nonch  avendo potuto avere la possibilit  di farlo in merito anche al momento della presentazione del suo parere del 10 dicembre 2019 o al pi  tardi con il suo ricorso, senza tuttavia aggiungere qualsivoglia asserzione in merito. La presunta violazione del suo diritto di essere sentito da parte della SEM riguardo la tempistica di emissione del documento in parola, non risulta pertanto essere in alcun modo fondata. Alla luce delle suesposte considerazioni, vi   quindi modo di dubitare seriamente dell'originalit  ed autenticit  anche del certificato di nascita datato (...) ottobre 2019.

E. 7.3

Del resto, pure le allegazioni dell'insorgente riguardo il suo curriculum personale lasciano a desiderare, non essendo questi stato in misura di indicare n  quanti anni avesse il fratello al momento del suo decesso, come neppure da quando la madre si troverebbe in N. _____ ed avrebbe divorziato dal padre, o quale et  avesse avuto lui e/o il fratello al momento del divorzio, ed altres  neppure quanti anni abbia la madre, nonostante con la medesima intercorrano, come da lui dichiarato, dei contatti telefonici giornalieri (cfr. verbale 1, p.to 3.03, pag. 7; verbale 2, D47, pag. 7), a differenza di quanto sostenuto nel ricorso dall'insorgente - il quale riferisce di essere ora soltanto "sporadicamente in contatto con lei" (cfr. ricorso, p.to II, pag. 6) -. Tali elementi mancanti circa alcuni elementi importanti del suo vissuto, non risultano spiegabili con le asserzioni esposte nel gravame dall'insorgente, che risultano delle mere allegazioni di parte. Da ultimo, quali ulteriori elementi atti a mettere in dubbio che la minore et  allegata dal ricorrente sia quella corretta, risulta dalla data di nascita dichiarata dall'insorgente e registrata dalle guardie di confine al momento del suo arresto - ovvero il (...) (cfr. atti n. [...] e n. [...]) - come pure dalla sua asserzione che in M. _____, nonostante abbia trascorso oltre due mesi in un ospedale, non gli sia mai stata richiesta la data di nascita (cfr. verbale 1, p.to 2.05, pag. 6).

E. 7.4

Anche tenendo in considerazione il fatto che egli sia stato lineare nell'enunciazione del suo percorso scolastico riguardo all'et  dichiarata al momento in cui avrebbe iniziato la scuola, nonch  quando avrebbe interrotto l'anno scolastico per espatriare, come pure rispetto a

quanti anni di differenza avesse con il fratello maggiore, o ancora quanti anni approssimativamente avesse egli al momento del matrimonio di quest'ultimo (cfr. verbale 1, p.to 1.17.04 segg., pag. 5 segg.), visto quanto sopra considerato, risulta difficile rimettere in discussione le inequivocabili risultanze degli accertamenti medici svolti, i quali, come già sopra concluso, hanno sancito un indizio molto forte di maggiore età. Ciò a maggior ragione vista la presenza di mezzi di prova di cui non è stata provata in alcun modo la loro autenticità, e la presenza di elementi poco plausibili nel narrato dell'insorgente. Inoltre, non v'è spazio per una diversa valutazione del caso sulla base del beneficio del dubbio. Come già esposto sopra, in presenza di una fattispecie sufficientemente acclarata, come è il caso di specie, è al richiedente che va imputata l'assenza di prova - da intendersi al grado della verosimiglianza - quanto all'asserita minore età.

E. 7.5

In definitiva, v'è da partire dall'assunto che il ricorrente non sia riuscito a rendere verosimile la propria minore età.

E. 8.1

La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

E. 8.2

Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi; cfr. anche DTAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

E. 8.3

A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, né introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune

affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).

E. 9.1

Nella sua decisione, la SEM ha ritenuto che una parte delle dichiarazioni rilasciate dal ricorrente circa gli eventi che lo avrebbero spinto ad espatriare, siano contraddittorie in punti essenziali, tanto da minare la credibilità dell'intero racconto. Le sue allegazioni in merito alle modalità con il quale il gruppo armato Al Shabaab avrebbe riscosso il pagamento dei cammelli, come pure la dinamica degli eventi, e meglio ove egli si trovasse al momento dell'attacco di Al Shabaab al suo villaggio e della sequenza dei medesimi fatti, sarebbero discordanti. A ciò si aggiungerebbe la contraddizione rilevata da un'audizione ad un'altra, rispetto alle modalità in cui l'insorgente avrebbe appreso della morte del padre.

E. 9.2

Nel suo gravame, il ricorrente ribadisce dapprima di aver indicato il metodo di pagamento esatto da Al Shabaab, al contrario di quanto sostenuto dall'autorità inferiore nella decisione avversata, nonché le modalità con le quali avveniva lo stesso. Circa la divergenza rilevata dalla SEM in merito alla comunicazione del decesso del padre, il ricorrente ha ribadito che a comunicarglielo sarebbe stato il fratello, ed in tal senso non si riscontrerebbe alcuna divergenza nelle asserzioni rese nelle due audizioni.

E. 10.1

Il Tribunale non può che condividere la valutazione dell'autorità di prima istanza circa le importanti incongruenze in cui è incorso l'insorgente nella narrazione degli eventi che lo avrebbero condotto all'espatrio. In primo luogo, la dinamica degli eventi appare discrepante, in quanto se dapprima il ricorrente ha riferito che Al Shabaab avrebbe richiesto a voce il pagamento (cfr. verbale 1, p.to 7.01 seg., pag. 10: "Sono venuti la prima volta da noi; abbiamo dato loro [...] cammelli. [...] La seconda volta, sono venuti e volevano altri soldi e cammelli. [...] Hanno detto: "Dovete pagare" e ci hanno preso [...] cammelli. [...]"). Tuttavia, interrogato più precisamente in merito nel corso dell'audizione sui motivi, circa il fatto se la richiesta venisse fatta via telefono, come esposto anche nella medesima (cfr. verbale 2, D21, pag. 5), egli ha esposto di non saperlo con certezza, ma che i capi gruppo ed i capi villaggio avrebbero comunque ricevuto un ordine per ottemperare al pagamento dei cammelli (cfr. verbale 2, D22, pag. 5). Anche in merito al luogo dove egli si sarebbe trovato nel momento in cui sarebbero iniziati gli scontri con Al Shabaab ed egli si sarebbe dato alla fuga, l'insorgente ha rilasciato tre versioni differenti. In un primo momento, ha infatti asserito che sarebbe stato a scuola, interrompendo di fatto la medesima per darsi alla fuga (cfr. verbale 1, p.to 2.01, pag. 5). In seguito, e sempre nel corso della stessa audizione, ha narrato invece di essere partito dal suo domicilio (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 11). Nella successiva audizione ha modificato ancora le sue affermazioni, asserendo che al momento dell'attacco di Al Shabaab, lui si sarebbe trovato nella foresta a pascolare le capre (cfr. verbale 2, D16, pag. 4 e D35, pag. 6). Infine, anche in relazione alle modalità in cui egli sarebbe venuto a conoscenza della morte del padre, risultano essere contraddittorie nelle due audizioni (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 11; verbale 2, D16, pag. 4 e D40 segg., pag. 6),

come rilevato rettamente dall'autorità di prime cure nella decisione impugnata. Le asserzioni esposte in merito alle contraddizioni rilevate nel gravame, non contribuiscono in alcun modo a rendere verosimili le sue allegazioni al riguardo, in quanto non dissipano in alcun modo le divergenze importanti summenzionate in re ai motivi del suo espatrio, su degli aspetti centrali della vicenda esposta rispetto alle quali è quantomeno lecito attendersi una certa linearità del narrato.

E. 10.2

Dette allegazioni non soddisfano pertanto le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi.

E. 11.1

L'autorità inferiore ha altresì considerato irrilevante il timore del ricorrente di essere reclutato con la forza da parte di Al Shabaab. In relazione a ciò, egli non avrebbe invero fornito alcun elemento concreto che lasci presagire l'esistenza di un rischio reale e personale in tal senso, limitandosi a fornire l'esempio di quanto sarebbe accaduto ad un suo amico ed affermando che si tratterebbe di un rischio che incorrerebbero tutti i maschi che avrebbero dai (...) anni d'età in su. Sarebbe pertanto un rischio generalizzato dettato dalla situazione generale presente nel suo Paese d'origine, e non personale, e non costituirebbe di per sé un indizio di persecuzione futura mirata nei suoi confronti. Inoltre, in proposito, l'interessato avrebbe pure dichiarato di non nutrire un timore in tal senso, ma che sarebbe stato il fratello a provarlo e che glielo avrebbe dichiarato unicamente allorché sarebbero giunti in T._____.

E. 11.2

L'insorgente nel gravame avversa tale valutazione, ritenendo di aver esposto che il pericolo al reclutamento da parte di Al Shaabab, lo riguardasse in prima persona e non fosse vago o generale. D'un canto, egli farebbe parte della categoria dei maschi minorenni indicati, e d'altro canto, egli avrebbe dichiarato di non essere stato reclutato dal gruppo armato menzionato, in quanto il padre avrebbe corrisposto allo stesso annualmente quanto dal medesimo esatto, proprio per evitare che egli fosse catturato. A causa dello scoppio dei disordini nel suo villaggio, e con la partenza del padre in combattimento, si comprenderebbe anche perché il fratello del ricorrente abbia insistito per condurlo via, in quanto deceduto il padre, nessuno avrebbe potuto corrispondere il pagamento richiesto e l'insorgente sarebbe pertanto stato sicuramente catturato.

E. 11.3

È d'uopo rammentare che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Pertanto, è riconosciuto come rifugiato solo colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta probabilità e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e DTAF 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Invero, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con giurisprudenza ivi citata).

Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con rinvii).

E. 11.4

Ora, quantanche il sequestro di minorenni da parte di Al Shabaab ai fini di reclutamento, in particolare in alcune zone della Somalia, sia del tutto plausibile come risulta da diverse fonti, è da rilevare che le stesse sono inerenti alla situazione generale che prevale in tale paese, in modo particolare nelle zone sotto il dominio di tale gruppo armato (cfr. Netherlands Ministry of Foreign Affairs, Country of Origin Information Report on South and Central Somalia, marzo 2019, < <https://www.ecoi.net/en/file/local/2010322/COISomaliaMarch2019.pdf> > consultato il 10.01.2020; Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation, ecoi.net featured topic on Somalia: Security Situation, 4 dicembre 2019, < [https://www.ecoi.net/de/dokument/2020898.html#Toc520 < 443453 >](https://www.ecoi.net/de/dokument/2020898.html#Toc520%20%20443453), consultato il 10.01.2020; Asylum Reserach Consultancy, Situation in South and Central Somalia [including Mogadishu], 25 gennaio 2018, < https://www.ecoi.net/en/file/local/1423361/90_1517484171_2018-01-arc-country-report-on-south-and-central-somalia-incl-mogadishu.pdf >, consultato il 10.01.2020; United Nations Assistance Mission in Somalia, Countering Al Shabaab Propaganda and Recruitment Mechanisms in South Central Somalia, 14 agosto 2017 < https://unsom.unmissions.org/sites/default/files/countering_al-shabaab_propaganda_and_recruitment_mechanisms_report_final_-_14_august_2017.pdf >, consultato il 10.01.2020). In relazione a quanto precede, va rammentato che gli atti e le conseguenze riconducibili a delle situazioni di guerra, guerra civile o violenza generalizzata, seppur di indubbia gravità, non sono ascrivibili ad una persecuzione intensa e mirata giusta i motivi enunciati all'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2008/12 consid. 7; GICRA 1998 n. 17 consid. 4c, bb). La situazione di pericolo dovuta alla situazione d'insicurezza in un determinato paese, è del resto contemplata esclusivamente dall'art. 83 cpv. 4 LStrI, il quale prevede che, qualora nel Paese d'origine o di provenienza lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, l'esecuzione dell'allontanamento non è esigibile. Nella presente disamina, oltreché il ricorrente non rientrerebbe più nella fascia di età in cui i rapimenti ai fini del reclutamento forzato risultano più frequenti da parte del gruppo armato succitato (cfr. fonti citate), come da lui stesso asserito, non avendo egli reso verosimile la sua minore età, il timore di tale reclutamento non può in ogni caso essere ritenuto tutt'ora attuale. Dalle dichiarazioni del ricorrente non risulta inoltre che egli abbia mai avuto a che fare in modo diretto e concreto, con Al Shabaab, in quanto ha dichiarato in proposito di non aver mai avuto problemi con gli stessi né con terze persone (cfr. verbale 2, D43, pag. 7) e di essere espatriato soltanto perché il fratello lo avrebbe obbligato a partire (cfr. verbale 2, D52 segg., pag. 7), il quale temeva che lo avrebbero sequestrato, come sarebbe successo ad un suo amico (cfr. verbale 2, D58, pag. 8). In merito alle azioni volte al sequestro di persone ai fini del reclutamento eseguite da Al Shabaab, non vi è d'altronde il rischio di subire dallo stesso maggiori pregiudizi rispetto al resto della popolazione presente in Somalia. Pertanto, le circostanze allegare sono effettivamente prive di pertinenza e non giustificano il riconoscimento dello statuto di rifugiato né la concessione dell'asilo. Le asserzioni generiche e prive di qualsivoglia sostanza in merito contenute nell'atto ricorsuale, non sono atte a modificare tale

conclusione.

E. 12

In conclusione è quindi a giusto titolo che la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al ricorrente omettendo di concedergli asilo. Per il resto, circa tale punto in questione, non può essere seguita la conclusione ricorsuale esposta alla cifra 3 del ricorso, tendente alla cassazione della decisione della SEM affinché effettui un esame nazionale della domanda d'asilo, in quanto l'autorità resistente è entrata a ragione nel merito della domanda d'asilo del ricorrente e l'ha trattata secondo la procedura nazionale. Il ricorso non merita dunque tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 13.1

Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).

E. 13.2

L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. anche DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1).

E. 13.3

Ne consegue che, anche in merito alla pronuncia dell'allontanamento, la decisione avversata va confermata.

E. 14

Alla luce di quanto sopra, l'autorità inferiore con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso va pertanto respinto.

E. 15

Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta priva d'oggetto.

E. 16

Visto l'esito della procedura, le spese processuali sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciò nonostante, non potendosi considerare l'impugnativa priva di possibilità di esito favorevole, non sono rimosse le spese processuali (art. 65 PA) e l'istanza di assistenza giudiziaria presentata dall'insorgente, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese di giustizia, va conseguentemente accolta.

E. 17

La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla

pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.